



**BASSETTI REMO**

**Notaio**

P.zza Lagrange, 1 - 10123 Torino  
Tel.011 5613779

Repertorio n. 29578

Raccolta n. 15198

**COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA"  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese di novembre  
(16-11-2018)

in Torino, nel mio studio in Piazza G.L. Lagrange n. 1.

Avanti a me Dottor Remo BASSETTI, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

- **VENEGONI MARINELLA**, nata a Crescentino il 3 aprile 1947, residente a Crescentino Via Michelangelo n. 27, codice fiscale: VNG MNL 47D43 D154C.

- **ASSANDRI FABRIZIO**, nato a Torino (To) il 17 ottobre 1984, residente a Torino Corso D'Albertis n. 6/2, codice fiscale: SSN FRZ 84R17 L219T.

- **BRACCIA SUSANNA**, nata a Torino (TO) il 5 gennaio 1969, residente a Torino, Via Cardinal Maurizio n. 14, codice fiscale: BRC SNN 69A45 L219X;

- **MIGONE GIAN GIACOMO** nato a Stoccolma (Svezia) il 25 maggio 1940, residente a Torino, Piazza Cavour n. 3 scala A, codice fiscale: MGN GGC 40E25 Z132D.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1)**

Fra i signori VENEGONI MARINELLA, ASSANDRI FABRIZIO, BRACCIA SUSANNA e MIGONE GIAN GIACOMO viene costituita un'associazione culturale senza fini di lucro denominata "Premio Mimmo Cándito per un giornalismo a testa alta".

L'associazione persegue lo scopo di diffondere la cultura del giornalismo e parallelamente di onorare la memoria dello storico e compianto inviato di guerra e docente di giornalismo, Mimmo Cándito.

Attività primaria sarà pertanto l'organizzazione e la gestione di un premio annuale a lui intitolato da conferirsi a giornalisti che si siano particolarmente distinti, per capacità professionale e valori umani, nell'esercizio della vocazione.

L'associazione potrà altresì svolgere le attività connesse e conseguenti nonché promuovere in ogni modo il valore del giornalismo nei temi che furono cari a Mimmo Cándito, quali l'indipendenza e la professionalità del reporter e la deontologia della professione.

**ART. 2)**

L'Associazione ha sede in Torino, Via Ormea n. 82.

**ART. 3)**

Gli intervenuti fissano la quota minima annua per aderire all'associazione nella misura di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)

, somma che tutti i soci partecipanti dichiarano di avere già versato.

Il primo patrimonio dell'associazione è pertanto pari a euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

**ART. 4)**

L'oggetto, lo scopo e la durata saranno retti dalle norme dello Statuto, il cui testo concordato dalle parti si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti tutti.

**ART. 5)**

L'amministrazione della società, la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione spettano al Presidente mentre per gli atti di ordinaria amministrazione, incluse le operazioni bancarie, sarà sufficiente disgiuntamente la firma del Presidente, o di un Vice Presi-

Registrato a Torino IV

il 27/11/2018

n. 13365 s. 1T

Euro 0,00

dente o del Segretario Generale.

Viene nominato Presidente dell'associazione la signora VENEGONI MARINELLA e Vice Presidenti i signori ASSANDRI FABRIZIO e MIGONE GIAN GIACOMO e Segretario Generale signora BRACCIA SUSANNA, che accettano.

ART. 6)

Le spese del presente atto e consequenziali tutte, sono a carico degli associati.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti, che da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono con me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su di tre pagine e quanto fin qui della quarta di un foglio ai sensi di legge.

Sottoscritto alle ore sedici e dieci.

In originale firmato da:

MARINELLA VENEGONI

SUSANNA BRACCIA

GIAN GIACOMO MIGONE

FABRIZIO ASSANDRI

Notaio REMO BASSETTI

## STATUTO

**Art. 1** - E' costituita l'associazione culturale "PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA", una libera associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III , art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

**Art. 2** - L'associazione "PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA" persegue lo scopo di diffondere la cultura del giornalismo e parallelamente di onorare la memoria dello storico e compianto inviato di guerra e docente di giornalismo Mimmo Cándito.

Attività primaria sarà pertanto l'organizzazione e la gestione di un premio annuale a lui intitolato da conferirsi a giornalisti che si siano particolarmente distinti, per capacità professionale e valori umani, nell'esercizio della vocazione.

L'associazione potrà altresì svolgere le attività connesse e conseguenti, nonché promuovere in ogni modo il valore del giornalismo informativo nei temi che furono cari a Mimmo Cándito, quali l'indipendenza e la professionalità del reporter.

**Art. 3** - L'associazione "PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA" si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci, che non sono divisi per categorie, si impegnano a versare una quota associativa e/o a supportare con la propria attività l'organo amministrativo e gli scopi dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

**Art. 4** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Comitato di Presidenza, su domanda scritta del richiedente sostenuta da almeno tre soci.

La domanda può anche essere inoltrata mediante posta elettronica.

**Art. 5** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti e possono essere esclusi, su decisione dell'organo amministrativo, qualora la loro condotta renda la loro permanenza incompatibile con la reputazione dell'associazione o determini un obiettivo conflitto con la stessa.

**Art. 6** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'organo amministrativo e ratificate dall'assemblea nella prima riunione successiva.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 7** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Segretario Generale deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, d'intesa con il Presidente e il o i Vice Presidenti.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 8** - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il o i Vice Presidenti
- il Segretario Generale
- il Collegio dei revisori.

**Art. 9** - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente o da almeno un quarto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La partecipazione all'assemblea può svolgersi a mezzo di videoconferenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega da un altro socio. Non sussiste limite di deleghe che un rappresentante può ricevere.

**Art. 10** - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- revocare il Presidente;
- ratificare la nomina del o dei Vice Presidenti e del Segretario Generale nominati dal Presidente;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 11 - Il Presidente:**

- dura in carica tre anni;
  - ha la rappresentanza legale dell'Ente;
  - nomina con propria scelta il o i Vice Presidenti e il Segretario Generale;
  - convoca e presiede l'Assemblea dei soci,
- con poteri disgiunti e condivisi per gli atti di ordinaria amministrazione con il o i Vice Presidenti e il Segretario Generale:

- sottoscrive tutti gli atti di gestione compiuti dall'associazione;
- può operare attivamente e passivamente sui conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente e il o i Vice Presidenti, deliberando a maggioranza, provvedono alla redazione del regolamento del premio e alla nomina dei membri della giuria che lo assegna.

**Art. 12 -** La carica di Vice Presidente viene assunta da uno o più soci, fino a un massimo di quattro, nominati dal Presidente e successivamente ratificati dell'assemblea dei soci.

Per i poteri dei Vice Presidenti si rinvia all'articolo precedente.

**Art. 13 –** La carica di Segretario Generale viene assunta da un socio nominato dal Presidente, con successiva ratifica dell'assemblea dei soci;

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'attività ordinaria.

Il Segretario Generale:

- redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci.

**Art. 14** - Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci al di fuori dei suoi componenti. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 15** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 16** - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 17** - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

**Art. 18** - La decisione di scioglimento dell'associazione, ovvero qualunque decisione che comporti una modifica dello statuto sociale, deve essere presa dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 19** - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato da:

MARINELLA VENEGONI

SUSANNA BRACCIA

GIAN GIACOMO MIGONE

FABRIZIO ASSANDRI

Notaio REMO BASSETTI

